

CAMERA DEI DEPUTATI N. 540

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIORI

Disposizioni in materia di esenzione delle storiche contrade di Siena e delle attività delle « società di contrada » dall'imposta sul reddito delle società

Presentata l'8 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esistono nella città di Siena da secoli le storiche contrade, aggregazioni popolari che non hanno scopo di lucro.

La valenza sociale di queste realtà senesi merita assoluto rispetto anche per gli effetti che producono sui giovani della città, rimasta, anche per merito delle contrade, fanalino di coda nella speciale classifica dei capoluoghi in ordine all'incidenza dell'uso di droghe.

Le storiche contrade di Siena, enti dotati di personalità giuridica, e le collegate « società di contrada » svolgono importanti azioni di mutuo soccorso tra i contradaioi.

Le 17 contrade fanno parte del comune di Siena, anche se sono giuridicamente autonome, come previsto dal regolamento comunale di Siena, approvato il 18 ottobre 1905.

In considerazione dei fini e del ruolo svolto dalle storiche contrade, la presente proposta di legge stabilisce che esse, ai fini fiscali, devono essere considerate equiparate ai soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e pertanto esenti dal pagamento dell'imposta sulle società.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società, le storiche contrade di Siena e le attività delle « società di contrada » ad esse collegate sono equiparate ai soggetti previsti dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta. L'esenzione si applica altresì alle quote di partecipazione nelle società di cui al primo periodo.

